

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2008 N. 9**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008).

pag. 129

LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2008 N. 10

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.

pag. 141

LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2008 N. 11

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008 (pubblicata su B.U. Supplemento Straordinario al n. 4 del 29.4.2008, parte I)

REGOLAMENTO REGIONALE 9 Aprile 2008 N. 2

Modifiche al regolamento regionale 20 ottobre 2005 n. 1 (regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)).

pag. 160

ORDINANZA DEL TAR PER LA LIGURIA 15.11.2007 N. 106

Ordinanza emessa sul ricorso proposto dalla Società Almirall s.p.a. c/Regione Liguria ed altri.

pag. 160

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008 N. 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008).

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1 (Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2008 in 150 milioni di euro.

Articolo 2 (Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2008 - 2010, per l'anno 2008 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate alle esigenze del settore sanitario regionale.

Articolo 3 (Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad euro 25.000,00, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore ad euro 25.000,00, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 per i soggetti aventi un reddito complessivo, ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso fra euro 25.000,01 ed euro 25.126,77, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 25.126,77 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.

Articolo 4

(Riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'addizionale regionale IRE è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Articolo 5

(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 2, commi 60 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, così come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
2. Con la medesima decorrenza sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le cinque annualità di cui al comma 2 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

Articolo 6

(Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle seguenti voci indicate al titolo I "Igiene e Sanità", numero d'ordine 1, della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali):
 - a) numero d'ordine 1 - concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie;
 - b) numero d'ordine 1 - Nota - contributo annuo per le farmacie non rurali.
2. All'articolo 12, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)) le parole "al 31 marzo" sono sostituite dalle parole "al 30 aprile".
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'articolo 12 della l.r. 15/2007 è abrogato.

Articolo 7

(Contrasto dell'evasione fiscale)

1. Al fine di razionalizzare, armonizzare e potenziare l'azione mirata al contrasto dell'evasione fiscale sui tributi regionali, la Regione promuove attività di collaborazione, cooperazione e scambio di informazioni con le Amministrazioni fiscali dello Stato e degli Enti locali, anche mediante la stipulazione di accordi o convenzioni.

Articolo 8
(Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali)

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2007, relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di 16,00 euro.
2. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Articolo 9
(Patto di Stabilità interno e formazione del Bilancio di previsione)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 657 e 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)).

Articolo 10
(Contenimento della spesa per il personale della Regione)

1. La Regione Liguria attua la propria politica del personale allo scopo di concorrere al perseguimento del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla vigente normativa, anche per quanto riguarda le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:
 - a) delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007;
 - b) delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - c) delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;
 - d) delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

Articolo 11
(Contenimento della spesa per trasferta del personale)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per trasferta del personale, dirigente e non dirigente, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale, non può essere superiore, per l'anno 2008, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007 diminuito del 20 per cento.

Articolo 12
(Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)

1. Per l'anno 2008 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2007, riferiti al medesimo aggregato, diminuito del 10 per cento:
 - a) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo forestale dello Stato;
 - b) acquisto di giornali e periodici;
 - c) invio della corrispondenza cartacea;

- d) servizi di telefonia.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 la Regione:
 - a) acquista i beni di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale;
 - b) provvede, per i servizi di cui al comma 1, lettera d), all'attivazione di servizi "Voce tramite protocollo internet" (VoIP).
3. La spesa sostenuta dalla Regione per canoni di locazione di immobili ad uso di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale, non può essere superiore, per l'anno 2008, all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2007 al netto degli incrementi contrattuali dovuti ai sensi delle obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di razionalizzare l'assegnazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonché l'acquisto di arredi, la relativa spesa per l'anno 2008 non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un Piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno di tali beni.

Articolo 13 (Riduzione della spesa per consulenze)

1. Per l'anno 2008 la Regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
 - a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore della Regione, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - b) per il conferimento di incarichi di progettazione, di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modificazioni ed integrazioni e di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni concernenti l'assolvimento di obblighi a carico del datore di lavoro, in ottemperanza al disposto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, direttiva n. 89/654/CEE, direttiva n. 89/655/CEE, direttiva n. 89/656/CEE, direttiva n. 90/269/CEE, direttiva n. 90/270/CEE, direttiva n. 90/394/CEE, direttiva n. 90/679/CEE, direttiva n. 93/88/CEE, direttiva n. 95/88/CEE, direttiva n. 95/63/CE, direttiva n. 97/42/CE, direttiva n. 98/24/CE, direttiva n. 99/38/CE, direttiva n. 99/92/CE, direttiva n. 2001/45/CE, direttiva n. 2003/10/CE e direttiva n. 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all'attuazione di programmi comunitari ed interamente finanziati nell'ambito dei medesimi;
 - d) per il conferimento di incarichi a società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione ovvero partecipate dalla medesima purchè strettamente attinenti alle rispettive finalità istituzionali.
3. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)) e di cui all'articolo 409, primo comma, punto 3), del Codice di procedura civile, non può esse-

re superiore, per l'anno 2008, ai corrispondenti impegni assunti nell'anno 2007.

Articolo 14 (Riduzione della spesa per rappresentanza)

1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità non può essere superiore per l'anno 2008 ai corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2007 diminuiti del 30 per cento.
2. L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell'ambito della comunicazione istituzionale e dell'informazione ai cittadini.
3. Nell'aggregato di cui al comma 1 non sono comprese, altresì, le spese effettuate nell'espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 15 (Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze il 6 marzo 2007, non può essere superiore, per l'anno 2008, al complesso dei corrispondenti oneri assunti nell'anno 2007. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:
 - delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007;
 - delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;
 - delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.
3. Fermo restando l'obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, dispone opportuni adeguamenti per gli enti di nuova costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale, come nel caso degli enti parco.

Articolo 16 (Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze e spese di rappresentanza degli enti del settore regionale allargato)

1. Per l'anno 2008, per gli Enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 2/2006, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze il 6 marzo 2007, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione pubblica, non può superare i corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007 diminuiti del 30 per cento.
2. L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese sostenute per le attività di carattere progettuale interamente finanziate nell'ambito di programmi comunitari e nazionali.
3. Per l'anno 2008, per gli Enti di cui al comma 1 la spesa di rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e manifestazioni non può superare i corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2007 diminuiti del 30 per cento, fatte salve le attività promozionali degli enti aventi tale finalità istituzionale.

Articolo 17
(Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. La Regione Liguria garantisce un numero adeguato di tecnici della prevenzione ambienti di lavoro per corrispondere ad una condizione ottimale degli standard minimi regionali di controllo pari a duecentocinquanta visite annue, come previsto dagli accordi e dagli atti nazionali predeterminati nell'accordo Stato-Regioni dell'agosto 2007.

Articolo 18
(Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi)

1. Il Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi è determinato per l'anno 2008 in euro 10.000.000,00.
2. Sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio ligure nelle aree tematiche e secondo le modalità ed i criteri indicati dal Protocollo d'intesa Regione - Province approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2005, n. 730 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell'articolo 5 del Protocollo d'intesa entro trenta giorni dall'assunzione delle deliberazioni regionali di avvio della procedura istruttoria del Piano degli interventi e della determinazione dei criteri di perequazione.
4. Le Province, avvalendosi della Commissione mista, curano l'istruttoria delle domande di finanziamento e formulano, entro i sessanta giorni successivi, gli atti relativi all'individuazione dei progetti ammissibili ai fini dell'adozione della proposta definitiva da parte del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

Articolo 19
(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2008 in euro 64.500.000,00.
2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta ad euro 9.500.000,00.

Articolo 20
(Finanziamento rimborsabile all'Università di Genova)

1. La Regione è autorizzata a concedere all'Università di Genova un finanziamento rimborsabile in quindici anni, nei limiti dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 1333, della l. 296/2006, per la realizzazione del progetto relativo all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca ed attività industriali degli Erzelli.
2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative, le forme di garanzia e la remunerazione relativa al finanziamento di cui al comma 1.
3. L'avvio delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base degli stati di avanzamento lavori, avviene a seguito dell'acquisizione della documentazione formale di approvazione dell'opera e di impegno della contribuzione statale da parte del Ministero competente, nonché dell'acquisizione della documentazione concernente la forma di garanzia di cui al comma 2.

Articolo 21
(Finanziamento rimborsabile al Comune di Genova)

1. La Regione è autorizzata a concedere, compatibilmente con le proprie disponibilità di cassa, al Comune di Genova un finanziamento rimborsabile in cinque anni, nei limiti dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 1302, della l. 296/2006, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare sulla base dello specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il Presidente della Regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali sottoscritto in data 20 marzo 2007.
2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative, le forme di garanzia e la remunerazione relativa

al finanziamento di cui al comma 1.

3. L'avvio delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base degli stati di avanzamento lavori, avviene a seguito dell'acquisizione della documentazione formale di approvazione delle opere e di impegno della contribuzione statale da parte del Ministero competente, nonché dell'acquisizione della documentazione concernente la forma di garanzia di cui al comma 2.

Articolo 22
(Intervento straordinario per la mobilità)

1. A seguito dell'evento franoso avvenuto sulla tratta stradale costiera di collegamento tra i Comuni di Noli e di Finale Ligure, la Giunta regionale è autorizzata, nel limite di spesa di euro 60.000,00, a stipulare apposite convenzioni con i gestori autostradali, al fine di individuare soluzioni alternative per la mobilità.

Articolo 23
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 34 (Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità montana "Intemelia"))

1. L'articolo 4 della l.r. 34/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4
(Recupero dei contributi)

1. A decorrere dall'anno 2008, anche non consecutivamente, la Comunità montana destina le somme ad utilizzo non vincolato, che non siano necessarie per l'ordinario funzionamento della Comunità stessa, alla restituzione dell'importo residuo dei contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, sulla base di specifico accordo."

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24
(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2008, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Articolo 25
(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2008.

Articolo 26
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

TABELLA A (articolo 24)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

AREA	Competenza 2008	Competenza 2009	Competenza 2010
I - ISTITUZIONALE	975.000		
III - TERRITORIO	150.000		
IV - AMBIENTE	100.000		
VII - EDILIZIA	200.000	200.000	200.000
VIII - SICUREZZA ED EMERGENZA	90.000		
X - PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI	300.000		
XI - ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	1.500.000		
XII - CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO	20.000		
XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	200.000		
XV - COMMERCIO, FIERE, MERCATI	50.000		
XVIII - GESTIONALE	50.000		
TOTALE	3.635.000	200.000	200.000

TABELLA B (articolo 24)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

AREA	Competenza 2008	Competenza 2009	Competenza 2010
III - TERRITORIO	50.000		
IV - AMBIENTE	100.000		
V - INFRASTRUTTURE	100.000		
VI - MOBILITA' E TRASPORTI	3.000.000		
VII - EDILIZIA	700.000	500.000	500.000
VIII - SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000		
IX - SANITA'	50.000		
XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	300.000		
XIV - INDUSTRIA PICCOLA E MEDIA IMPRESA	500.000		
XVII - TURISMO	1.000.000		
TOTALE	5.810.000	500.000	500.000

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008 N. 9

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 87 in data 27 novembre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 novembre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 316;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 37, secondo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 28 novembre 2007;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nel testo riformulato nella seduta del 3 aprile 2008;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 29 aprile 2008.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Cons. Benvenuti Ubaldo)

la presente relazione, che accompagna il disegno di legge recante la legge finanziaria regionale per l'anno 2008, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, illustra le principali scelte strategiche proposte sul fronte dell'entrata e su quello della spesa, in attuazione degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai fini della determinazione del quadro di riferimento per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Liguria.

L'adozione della legge finanziaria regionale, prevista dall'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), si rende necessaria per una molteplicità di motivi, tra i quali: la fissazione di disposizioni di carattere finanziario, la prescrizione di misure che incidono sulla determinazione del gettito in materia di tributi e di vincoli in materia di spesa di competenza regionale, la rimodulazione delle spese a carattere pluriennale.

In sede di II Commissione, competente per l'esame generale, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Regolamento interno, dopo una serie di articolate consultazioni di enti, associazioni, organismi economici e sindacali, sono stati approvati numerosi emendamenti che hanno integrato e modificato l'articolato della legge nel suo complesso.

La legge finanziaria in discussione fissa, innanzitutto, ai sensi dell'articolo 56 della l.r. n. 15/2002, il livello massimo di indebitamento autorizzabile con legge di bilancio che, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, ammonta, per l'anno 2008, a 150 milioni di euro, cifra che rientra nel limite potenzialmente attivabile a legislazione vigente.

Inoltre, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, le maggiori risorse derivanti da misure contenute nel presente disegno di legge e dalla gestione del bilancio, vengono vincolate, in via prioritaria, alle esigenze finanziarie del settore sanitario regionale.

Uno sforzo per continuare il percorso già intrapreso dalla Regione nell'anno 2007 a salvaguardia dei nuclei familiari a più basso reddito si è concretizzato delineando un profilo di tassazione regionale che alleggerisce il carico fiscale sulle persone fisiche, estendendo la riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito anche per i soggetti con imponibile fiscale compreso tra i 20 mila ed i 25 mila euro, lasciando

inalterata, però, l'imposizione a carico dei soggetti con redditi superiori, così come era già avvenuto con la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale) per i contribuenti che non superavano i 20 mila euro di reddito imponibile complessivo ai fini dell'addizionale regionale. Ciò si concretizza attraverso l'estensione dell'applicazione dell'aliquota base dell'addizionale regionale IRE – pari allo 0,9 per cento – anche alla fascia di reddito in questione, esentandola dalla maggiorazione di 0,50 punti percentuali prevista dalla previgente normativa regionale. Anche in questa occasione viene riproposto il meccanismo di correzione volto ad eliminare le anomalie dell'imposizione sui cosiddetti "redditi di confine". Il minor gettito derivante da tale manovra, stimato poco meno di 16 mila euro, trova, comunque, copertura a valere sulle risorse di bilancio.

Tale esenzione dalla maggiorazione regionale dell'aliquota dell'addizionale all'IRE è stata estesa anche a favore delle famiglie numerose, cioè per i contribuenti con almeno quattro figli a carico, in considerazione della diminuita capacità contributiva derivante da carichi familiari. Anche in questo caso, il minor gettito derivante da tale agevolazione, desunto in circa 200 mila euro, trova copertura a valere sulle risorse di bilancio.

La legge finanziaria introduce, poi, al Titolo II, alcune disposizioni in materia di tributi regionali quali l'esenzione quinquennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale. L'obiettivo evidente della norma è quello di aumentare i veicoli ecologici circolanti onde diminuire i livelli di inquinamento delle nostre città. Si ritiene che la rinuncia al gettito di tale tributo, supposto in 300 mila euro, sia, comunque, ampiamente compensata dai benefici ambientali ricavati in osservanza alle direttive europee in materia di qualità dell'aria ed in linea con gli impegni internazionali assunti con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto.

Al fine del contenimento della spesa farmaceutica, si prevede, quale strumento di incentivazione per i titolari di farmacia, la non applicazione delle voci relative alle farmacie della tariffa sulle tasse di concessione regionale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali). Tale disposto rappresenta il proseguimento di un processo di semplificazione e riordino fiscale iniziato già dal 1998 e continuato negli anni successivi.

Infine, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle strategie anti-evasione sui tributi regionali, si promuove l'attività di collaborazione, cooperazione e scambio di informazioni con le Amministrazioni fiscali dello Stato e degli enti locali.

Sul fronte delle disposizioni per il contenimento della spesa, al fine di conseguire il pieno rispetto del patto di stabilità interno, al Titolo III, viene previsto che, per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi della finanziaria statale, il complesso della spesa della Regione, ovvero la somma della spesa corrente e di quella in conto capitale al netto della spesa sanitaria e delle concessioni di crediti, non dovrà superare il complesso delle corrispondenti spese finali del 2007, aumentato del 2,5 per cento.

Tale stima riguarda anche le spese di personale, ricomprendendo in tale ambito anche quelle per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Inoltre, si stabilisce un tetto massimo al complesso della spesa per il personale, dirigente e non dirigente, inviato in trasferta, sia in Italia che all'estero, stabilendo che detta spesa non possa essere superiore, per l'anno 2008, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007, diminuito del 20 per cento; si stima che il risparmio che ne possa derivare ammonti a circa 190 mila euro. Si interviene, ancora, con misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa di funzionamento perseguendo l'obiettivo di minori oneri per l'uso di autovetture di servizio, per spese postali e telefoniche, per l'acquisto di giornali e periodici, per canoni di locazione e per dotazioni strumentali. Il risparmio complessivo, rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2007, si valuta in oltre 450 mila euro. Viene operata, poi, una significativa riduzione della spesa, valutabile in circa un milione di euro, per consulenze che, per l'anno 2008, non verranno più conferite se non a determinati soggetti e per incarichi rientranti in particolari tipologie; si opererà anche un contenimento della spesa relativamente ad attività di rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre, eventi e manifestazioni con una riduzione complessive di circa 850 mila euro.

L'obiettivo di contenimento della spesa per il personale, per consulenze e spese di rappresentanza viene esteso anche agli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti operanti nel comparto sanità, per i quali opera l'apposito piano di rientro.

Il Fondo regionale per l'attuazione del piano degli interventi è determinato in 10 milioni di euro. Secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa per gli anni 2005 – 2007 tra la Regione e le Province liguri, la cui validità viene prorogata per l'anno 2008, i soggetti beneficiari vengono individuati nei comuni localizzati nell'entroterra e si prevede la ripartizione secondo criteri perequativi e di priorità per gli interventi sovracomunali, negli ambiti di intervento identificati nel Protocollo stesso.

Il Programma per gli investimenti in sanità, destinati al patrimonio immobiliare e allo sviluppo tecnologico, è finanziato, per l'anno 2008, in 64,5 milioni di euro; la quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta a 9,5 milioni di euro.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, auspico che il presente disegno di legge, già approvato a maggioranza dalla II Commissione, sia valutato positivamente da parte dell'Assemblea legislativa regionale consentendo, nei tempi stabiliti per la sessione di bilancio, l'adozione di un documento finanziario fondamentale per l'Ente Regione che permette di riportare gli stanziamenti di bilancio ai fabbisogni conseguenti ad una più aggiornata programmazione finanziaria degli interventi di settore.

Desidero, ora, svolgere alcune considerazioni sulla manovra finanziaria nel suo complesso, valutando assieme gli interventi contenuti nella legge finanziaria, nelle disposizioni collegate alla legge finanziaria e nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

La manovra per l'anno 2008 rappresenta una svolta. Essa si colloca al centro del periodo di governo della Giunta regionale di centro-sinistra: più di due anni sono passati dall'inizio di questa legislatura e altrettanti dovranno trascorrere prima del suo termine. Il periodo lasciato alle nostre spalle, ha registrato significativi interventi in campo sociale, come il Fondo per la non autosufficienza – inesistente nel precedente ciclo amministrativo –, e approvato misure come l'aumento degli stanziamenti per il trasporto pubblico locale; l'adozione di norme che hanno già permesso la stabilizzazione di circa mille precari dell'Ente Regione, del comparto della sanità e degli enti del settore regionale allargato; l'approvazione della nuova legge per il diritto allo studio che prevede l'aumento dei finanziamenti per gli studenti del ciclo dell'obbligo, per quelli delle scuole medie superiori e dell'università.

Nonostante tali importanti provvedimenti, questo primo periodo del ciclo amministrativo è stato caratterizzato da una necessaria ed improrogabile azione di risanamento. Il "buco" di bilancio nel settore della sanità, ereditato dalla precedente Giunta regionale, ha imposto all'attuale Amministrazione l'adozione d'indispensabili, anche se impopolari, nuove imposizioni fiscali. Con la manovra finanziaria per l'anno 2008 si assiste ad un'inversione di tendenza. Si procede, infatti, ad una significativa riduzione dell'imposizione fiscale eliminando, per circa 700 mila liguri, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito. In secondo luogo, vengono accresciute ulteriormente le risorse destinate agli interventi sociali: 20 milioni di euro sono riservati al Fondo per la non autosufficienza; 41, 4 milioni di euro sono assegnati per interventi a favore del diritto alla casa; sono aumentati di 7 milioni di euro gli stanziamenti per il trasporto pubblico locale e di circa 500 mila euro quelli attribuiti ai Parchi naturali. Altri importanti interventi si registrano a vantaggio delle imprese, con finanziamenti regionali in crescita per aziende artigiane, commerciali, agricole e turistiche. Inoltre, il sistema delle imprese potrà, a partire da quest'anno e per i prossimi sei anni, usufruire di cospicui finanziamenti europei e relativi cofinanziamenti regionali e nazionali. Si tratta, nel complesso, di oltre 1000 milioni di euro a favore della crescita e sviluppo delle imprese.

Continua, infine, l'azione dell'Amministrazione regionale per combattere il precariato e favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro: nel corso dei prossimi 24 mesi saranno tutti stabilizzati i lavoratori precari dell'Ente Regione, del comparto della sanità e degli enti del settore regionale allargato. Sarà, inoltre, approvata, nelle prossime settimane, la legge regionale per l'occupazione che prevede incentivi per la crescita dell'occupazione a tempo indeterminato. Infine, si provvede ad una sostanziale riduzione dei cosiddetti "costi della politica". Oltre 3 milioni di euro saranno risparmiati attraverso l'azzeramento di consulenze, la dimi-

nuzione delle cosiddette "auto blu", eccetera. Così come con le misure previste nel collegato alla legge finanziaria si procede ad una riduzione dei componenti dei vari consigli di amministrazione. Riduzione ancora più consistente di quella prevista dalla legge finanziaria nazionale.

Concludo, quindi, la presente relazione affermando che con questa manovra finanziaria il risanamento si coniuga in modo significativo con l'azione per la crescita e la coesione sociale.

Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo Nicola)

La Regione Liguria usata come una banca dal Presidente Claudio Burlando per l'operazione "Erzelli".

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi Gino)

il provvedimento oggi all'esame del Consiglio pur proponendosi l'ambizioso, e dovuto, intento di razionalizzare le spese della Regione manca clamorosamente l'intento.

I reali e necessari obiettivi di contenimento della spesa pubblica continuano a non essere perseguiti.

Ad esempio, il Titolo III "Disposizioni in materia di spesa" non offre reali soluzioni per raggiungere il risultato.

Opinabile è poi, a nostro avviso, il contenuto dell'articolo 13 in materia di riduzione delle spese per consulenze, poiché, a fronte di una dichiarazione di principio, certo condivisibile, quale quella contenuta nel comma 1° per cui per l'anno 2008 la Regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza, nei successivi commi tale previsione viene smentita da tutta una serie di eccezioni che ne vanificano, di fatto, il contenuto.

Altrettanto dicasi per l'articolo 12, perché le misure di funzionamento e razionalizzazione della spesa sembrano meri palliativi alle reali esigenze della Regione.

Discutibile ci sembra infine l'articolo 19, mediante il quale l'operazione Erzelli viene finanziata dalla Giunta Burlando attingendo alle risorse regionali come se la Regione fosse una banca.

In sostanza, non ci sembra che il testo in esame voglia veramente tagliare i costi della politica con reali e significativi interventi nell'ambito della finanza regionale, pertanto non possiamo che anticipare un voto negativo.

Relazione di minoranza (Consigliere Plinio Vincenzo)

il provvedimento all'esame del Consiglio Regionale non prevede investimenti ed iniziative efficaci di contenimento della spesa pubblica in grado di garantire valide condizioni di sviluppo economico e sociale e servizi adeguati a favore dei cittadini liguri.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;

Nota all'articolo 3

- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è pubblicato nella G.U. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Note all'articolo 5

- Il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998 n. 462 è pubblicato nella G.U. 7 gennaio 1999, n. 4;
- Il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 è pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2006, n. 230.
- La direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 è pubblicata nella G.U.C.E. 19 aprile 1994 L 100;

Note all'articolo 6

- La legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995, n. 1;
- La legge regionale 3 aprile 2007 n. 15 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007 n. 8;

Nota all'articolo 9

- La legge 27 dicembre 2006 n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.;

Nota all'articolo 13

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 1996, n. 223, S.O.;
- Il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1940, n. 149;
- Il testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza è pubblicato nella G.U.;
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 è pubblicato nella G.U. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.;
- Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 è pubblicato nella G.U. 7 aprile 1998, n. 81, S.O.;
- La legge 7 dicembre 1984 n. 818 è pubblicata nella G.U. 10 dicembre 1984, n. 338;
- La legge 4 marzo 1982 n. 66 è pubblicata nella G.U. 9 marzo 1982, n. 66;
- La legge 27 marzo 1992 n. 257 è pubblicata nella G.U. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.;
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.;
- La legge 14 febbraio 2003 n. 30 è pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003, n. 47.

Nota all'articolo 15

- La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento e Gestione Risorse Umane

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008 N. 10

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

Articolo 1

(Disposizioni sul trattamento di trasferta del personale)

1. Le vigenti disposizioni che prevedono indennità di trasferta, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale, non sono applicabili al personale dirigente e non dirigente.
2. Le spese di viaggio per servizio effettuate con mezzo aereo sono rimborsate al personale regionale, dirigente e non dirigente, nel limite del costo della classe economica.

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

1. All'articolo 6, comma 1, della l.r. 14/2007 le parole "per dodici mensilità" sono sostituite dalle parole "comprensiva del rateo di tredicesima mensilità".

Articolo 3

(Modifiche al comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali))

1. Al comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994 le parole "entro il limite del 5 per cento dei dirigenti" sono sostituite con le parole "fino al 30 per cento dei dirigenti a dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza nonché".
2. All'ultimo capoverso del comma dopo le parole "contratto collettivo nazionale di lavoro" sono inserite le parole "della dirigenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e retribuito integralmente utilizzando le risorse previste dello stesso".
3. Dopo l'ultimo capoverso del comma è inserito il seguente periodo: "Il conferimento di un incarico ad un dipendente regionale determina d'ufficio il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del relativo contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza nonché dell'anzianità di servizio."

Articolo 4

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) si interpreta nel senso che la retribuzione di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva vigente per l'area della dirigenza per la posizione dirigenziale corrispondente all'incarico attribuito, sono corrisposte utilizzando il relativo fondo costituito per il personale dirigente ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie locali.

Articolo 5

(Inquadramento personale regionale)

1. A decorrere dalla data di attribuzione sono confermati nella posizione economica e giuridica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva o ad un concorso risultando vincitori ed abbiano svolto le mansioni della relativa qualifica e categoria che, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, abbiano perduto la titolarità del posto nella qualifica e categoria.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), si applicano alle strutture della Regione Liguria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale con contratti di lavoro dipendente stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) per un periodo di almeno cinque anni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché i contratti relativi agli uffici di diretta collaborazione degli organi ed organi-

smi politico-istituzionali di cui all'articolo 5 della l.r. 38/1990 ed agli uffici stampa di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria) e di cui all'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria). Nei casi di cui al presente comma non è possibile dare luogo a forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, come modificato dalla l. 244/2007, si applicano alle strutture della Regione Liguria.
5. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 gli organismi di controllo interno, i nuclei di valutazione, gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della l. 144/1999, nonché gli uffici di diretta collaborazione degli organi ed organismi politico-istituzionali di cui all'articolo 5 della l.r. 38/1990.
6. Resta ferma, nelle materie di cui al presente articolo, la competenza regolamentare interna esclusiva del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di pubblico impiego)

1. Ai fini della corresponsione della retribuzione individuale di anzianità prevista dall'articolo 6 della l.r. 14/2007, l'anno di anzianità di cui al medesimo articolo è soddisfatto anche per il personale assunto al 2 gennaio 2006.
2. L'articolo 2 della l.r. 14/2007 si applica anche, per quanto compatibile, al personale non dirigente dipendente dalla Regione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. All'articolo 5 bis, comma 1 bis, della l.r. 38/1990, le parole "i relativi periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera" sono sostituite dalle parole "per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera".

Articolo 8

(Assunzione vincitori concorsi pubblici)

1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, i vincitori dei concorsi pubblici possono essere assunti, nel periodo compreso tra la data di approvazione delle graduatorie ed il termine di scadenza di validità delle graduatorie stesse, anche separatamente e con qualunque decorrenza anche diversificata.
2. Il presente articolo si applica ai concorsi pubblici le cui graduatorie non sono state ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

(Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione)

1. Fatti salvi i divieti previsti dall'articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della l. 244/2007, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato attività lavorativa presso la Regione per almeno dodici mesi, anche non continuativi.
2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione la Regione continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 nonché di quello già destinatario degli altri processi di stabilizzazione indicati nell'articolo 8 della l.r. 1/2006 e nell'articolo 4 della l.r. 14/2007.

Articolo 10

(Vice dirigenza)

1. Nell'ambito del processo complessivo di riorganizzazione dell'Ente e comunque nell'anno 2008, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria e la Giunta regio-

nale, con provvedimento assunto d'intesa, previa concertazione con le Rappresentanze Sindacali, istituiscono l'area della Vice dirigenza, tenuto anche conto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite in particolare le modalità di conferimento, le attribuzioni della Vice dirigenza nonché la tipologia di atti che i dirigenti possono delegare.
3. Alla Vice dirigenza può accedere il personale di categoria D dipendente della Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza.
4. Alla Vice dirigenza, in attesa di uno specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto "Regioni-Autonomie Locali".

Articolo 11

(Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione)

1. Gli enti strumentali della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di lavoro flessibile, ivi compresa la somministrazione e che, alla stessa data, abbia già espletato attività lavorativa presso i medesimi per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel triennio precedente, nonché del personale già utilizzato in regime convenzionale per un periodo stabile e continuativo di almeno cinque anni.
2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione gli enti strumentali della Regione continuano ad avvalersi del personale di cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali della Regione aventi natura di ente pubblico economico possono procedere all'assunzione di personale che svolge attività lavorativa presso i medesimi in virtù delle convenzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 10 del d.lgs. 468/1997 proseguono fino al 31 dicembre 2008.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2007)

1. L'articolo 5, comma 1, della l.r. 14/2007 è così sostituito:

"1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le Aziende sanitarie e gli enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:

 - a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni:
 - 1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;
 - 2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa azienda o lo stesso ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
 - c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'articolo 3, comma 96, della l. 244/2007."

2. L'articolo 5, comma 6, della l.r. 14/2007 è così sostituito:
"6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti dei posti vacanti di cui le Aziende sanitarie e gli enti equiparati ritengano necessaria la copertura entro il 31 dicembre 2010."

TITOLO II DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 13 (Disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti regionali)

1. L'Istituto Regionale per la Floricoltura, il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense, l'Agenzia Liguria Lavoro, il Centro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione e le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall'anno successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale degli schemi di cui al comma 2.
2. Gli enti di cui al comma 1 predispongono lo schema di bilancio economico-patrimoniale e lo trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2008 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.
3. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale entro quaranta giorni dal loro ricevimento si esprime; trascorso tale termine, in caso di silenzio, gli atti si intendono annullati.
4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, per gli enti di cui al comma 1, rimane in vigore il sistema di contabilità finanziaria e sono sottoposti alla verifica della Giunta regionale i seguenti documenti: il bilancio di previsione, l'assestamento ed il conto consuntivo. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica, all'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure.

Articolo 14 (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 1/2006)

1. All'articolo 9, comma 5, della l.r. 1/2006 le parole "31 dicembre 2008" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2009".

Articolo 15 (Differimento di applicazione di norme)

1. Sino all'approvazione degli specifici regolamenti attuativi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) continuano a trovare applicazione le sanzioni amministrative contenute nella legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), nella legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 (Norme per l'attuazione dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche) e nella legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) ed è conseguentemente sospesa l'applicazione degli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 della l.r. 2/2008.

Articolo 16 (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale))

1. Dopo la lettera e) del comma 6, dell'articolo 18 della l.r. 21/2007 è aggiunta la seguente lettera:

“e bis) quando i beni immobili vengano alienati ad enti appartenenti al settore regionale allargato o ad enti strumentali della Regione, i quali utilizzino i beni per il perseguimento di proprie finalità istituzionali anche mediante alienazione o permuta; in questo caso viene data comunicazione al Consiglio.”.

Articolo 17

(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo floro-vivaistico del Ponente) e successive modificazioni)

1. All'articolo 6, comma 2, della l.r. 42/2001 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) ai restanti beneficiari, di cui all'articolo 7, nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).”.
2. All'articolo 8 della l.r. 42/2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le spese di funzionamento vengono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento con un contributo massimo per triennio, secondo i limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006.”.

Articolo 18

(Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane))

1. All'articolo 1, comma 1, della l.r. 5/2005 le parole “2002 –2005” sono soppresse.
2. All'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 5/2005, dopo le parole “a partire dall'esercizio finanziario 2004”, sono aggiunte le seguenti: “fino all'entrata in vigore della disciplina di riordino delle Comunità montane”.

Articolo 19

(Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi))

1. L'articolo 20 della l.r. 6/1997 è abrogato.

Articolo 20

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale))

1. All'articolo 4, comma 1, della l.r. 20/2004 le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle parole “ventiquattro mesi”.

Articolo 21

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale)

1. La Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della l.r. 14/2007, ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l'espletamento delle procedure di acquisto ad evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio; a tal fine, la Regione stipula con i soggetti medesimi apposita convenzione che preveda l'acquisizione della proprietà del materiale rotabile direttamente in capo alla Regione stessa.
2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 può essere assegnato in concessione al gestore del servizio ferroviario regionale, per un periodo non superiore alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo, con provvedimento del Direttore generale competente in materia di demanio e patrimonio, su proposta del Direttore generale competente in materia di trasporti.

3. La concessione di cui al comma 2 può avvenire senza corrispettivo di canone ed ogni onere, diretto o indiretto, per la gestione e la conservazione del materiale medesimo, è a carico del concessionario. Le disposizioni contenute nella concessione integrano il contratto di servizio stipulato dalla Regione con il soggetto gestore.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 21/2007.

Articolo 22

(Interventi per l'operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l.)

1. Al fine di garantire l'operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l. la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli adempimenti necessari per la ricostituzione e l'aumento del capitale sociale con la sottoscrizione di quote fino ad un valore di euro 100.000,00 anche utilizzando le risorse all'uopo destinate nell'ambito del Fondo Investimenti Regionali, nonché ad approvare le modifiche statutarie.

Articolo 23

(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione))

1. All'articolo 12, comma 1, della l.r. 15/2006 le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "del 70 per cento".
2. All'articolo 12 della l.r. 15/2006, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il Piano regionale di cui all'articolo 57 può prevedere, in analogia a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia di estinzione di crediti e di rimborsi di modesta entità, importi minimi di contributo liquidabili. Il contributo erogabile non può comunque essere inferiore a euro 20,00."
3. All'articolo 41, comma 4, della l.r. 15/2006 le lettere d bis) e d ter) sono soppresse.
4. La disposizione di cui al comma 3 produce i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU).
5. All'articolo 4 della l.r. 15/2006, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere estese anche agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche italiane e straniere riconosciute o iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738 (Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale), mediante apposita convenzione stipulata tra la Giunta regionale e le istituzioni scolastiche interessate."

Articolo 24

(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))

1. All'articolo 9, comma 2, della l.r. 33/2006, le parole "al Programma annuale di attuazione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1" sono sostituite con le parole "al Piano triennale regionale di valorizzazione culturale di cui all'articolo 10, su ogni altro atto che la Giunta regionale intenda sottoporli, "".
2. All'articolo 9, comma 3, della l.r. 33/2006 le parole "da cinque esperti" sono sostituite dalle parole "da tre esperti".
3. Il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 33/2006 è abrogato.
4. All'articolo 11, comma 1, della l.r. 33/2006 le parole "sentito il Comitato tecnico scientifico regionale" sono soppresse.
5. Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 33/2006 è abrogato.

Articolo 25

(Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti))

1. All'articolo 6, comma 3, lettera b), della l.r. 22/2001 le parole "da un rappresentante per ciascuna

- Provincia;" sono sostituite dalle parole "da un rappresentante dell'UPI regionale;".
2. All'articolo 6, comma 3, lettera c), della l.r. 22/2001, le parole "tre esperti" sono sostituite dalle parole "due esperti".
 3. Il comma 5 dell'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 22/2001 sono abrogati.
 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.
 5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2001 è soppressa.
 6. Sono fatte salve le domande di contributo relative all'attività delle bande corali e musicali già presentate per l'anno 2008 alla Regione e alle Province, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 22/2001.

Articolo 26

(Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie))

1. Il comma 6 dell'articolo 5 e la lettera d), comma 1, dell'articolo 42 della l.r. 6/2002 sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Comitato regionale per lo sport.

Articolo 27

(Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro))

1. Nel testo della l.r. 52/1993 le parole "Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro" sono sostituite dalle parole "Programma triennale delle politiche formative e del lavoro".

Articolo 28

(Proroga della disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante)

1. Per l'anno 2008, in attesa dell'emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è prorogata la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante prevista dall'articolo 15 della l.r. 1/2006.

Articolo 29

(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. All'articolo 26, comma 2, della l.r. 28/2006 le parole "entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2008".

Articolo 30

(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 (Norme provvisorie per l'elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale))

1. Dopo il comma 10, dell'articolo 5 della l.r. 41/1979 è inserito il seguente comma:
"10 bis. I componenti del Consiglio dei delegati partecipano all'organo a titolo gratuito."
2. Dopo il comma 5, dell'articolo 9 della l.r. 41/1979 sono inseriti i seguenti commi:
"5 bis. I componenti della Deputazione amministrativa partecipano all'organo a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente per i quali lo Statuto può prevedere una indennità di funzione."
"5 ter. Fra i membri della Deputazione amministrativa può essere eletto un solo componente facente parte dei membri di diritto del Consiglio dei delegati."
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consorzi di bonifica e d'irrigazione adeguano ove necessario il proprio Statuto.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31 (Disposizioni in materia di definanziamento)

1. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali senza vincolo di destinazione, per i quali gli impegni regionali siano stati assunti in data antecedente al 31 dicembre 2002 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori, viene disposta la decadenza del finanziamento secondo i seguenti criteri:
 - a) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 in assenza dell'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell'ente beneficiario alla data del 31 dicembre 2007;
 - b) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo inferiore a euro 100.000,00 in caso di difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o in assenza dello studio di fattibilità alla data del 31 dicembre 2007.
2. Ai soggetti beneficiari di finanziamenti per i progetti di cui al comma 1 che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attestino mediante apposita dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 1, è concesso un termine di dodici mesi, non ulteriormente prorogabile, per la consegna lavori; detto termine decorre dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica effettuata sulle dichiarazioni prodotte ed alla scadenza del medesimo si provvede al definanziamento automatico dell'intervento qualora non sia stata effettuata la consegna lavori.
3. I soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale che abbiano fruito della facoltà di sospensione del termine di consegna lavori ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)), sono tenuti a comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo stato di avanzamento delle procedure di esproprio e la tempistica relativa all'acquisizione della disponibilità del bene immobile; l'omessa o tardiva comunicazione comporta la decadenza della predetta facoltà di sospensione del termine.
4. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali con vincolo di destinazione, per i quali siano stati assunti gli impegni entro il 31 dicembre 2004 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori da parte dei soggetti beneficiari, è avviata apposita procedura di verifica al fine di accertare l'effettiva realizzabilità dell'intervento.
5. La procedura di verifica di cui al comma 4 viene successivamente avviata anche per gli interventi finanziati con risorse vincolate con impegni a carico del bilancio regionale assunti nel 2005 e nel 2006.
6. Per tutti i progetti finanziati con impegni di spesa regionale assunti fino al 31 dicembre 2004, per i quali i lavori risultino consegnati, ma di cui i soggetti beneficiari non abbiano ancora trasmesso la rendicontazione, è fatto obbligo agli stessi di trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) lo stato di avanzamento lavori e la tempistica prevista per la conclusione degli stessi, relativamente agli interventi in corso;
 - b) la rendicontazione finale, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, relativamente agli interventi conclusi.
7. L'obbligo per i soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo 2009 per gli interventi finanziati con impegno di spesa a carico del bilancio regionale assunto nel 2005 ed entro il 1 marzo 2010 per quelli il cui impegno sia stato assunto nel 2006. A partire dal 1 gennaio 2010 l'obbligo di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo di ogni anno per tutti gli interventi i cui termini di definanziamento previsti dalla legge scadono nell'anno precedente.
8. Dall'anno 2008 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.

9. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 8 comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati.
10. Le risorse derivanti da decadenza del finanziamento e da rinunce sono riscritte, relativamente ai fondi vincolati, nel bilancio regionale ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), e, nel rispetto della normativa statale, vengono utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi nell'ambito delle procedure di programmazione settoriali poste in essere dalla Regione Liguria, con priorità per i progetti per i quali sia accertata l'immediata cantierabilità.
11. Dall'anno 2008, per poter accedere a finanziamenti a carico del bilancio regionale, è fatto obbligo ai beneficiari di produrre una documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l'avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
12. In deroga alla normativa vigente, la Giunta regionale può procedere ad una ridefinizione delle modalità e delle percentuali di erogazione dei finanziamenti; in ogni caso, l'erogazione di un eventuale acconto prima della consegna lavori non può essere superiore al 20 per cento dell'importo dell'opera ed è finalizzata alla redazione dei livelli di progettazione funzionali all'appalto dei lavori, alle spese tecniche connesse e agli oneri relativi all'acquisizione delle aree e degli immobili nonché ad eventuali indennizzi.
13. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la mancata consegna dei lavori derivi dall'esistenza di procedimenti giudiziari in corso.

Articolo 32

(Norme in materia di partecipazioni pubbliche)

1. Ai fini di contenimento della spesa pubblica e in conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, l'organo di gestione delle società partecipate in cui la Regione detenga, direttamente o indirettamente, la totalità della partecipazione non può essere costituito da più di tre componenti.
2. Nelle società a partecipazione mista della Regione, di Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, il numero massimo di componenti designati dagli Enti locali, compresi i componenti designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.
3. La Regione pubblica sul proprio sito informatico l'elenco delle società partecipate, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, gli incarichi di amministratore e l'ammontare dei relativi compensi con aggiornamento semestrale dei dati.
4. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali a quanto previsto dal presente articolo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 33

(Partecipazione alla Fondazione SLALA)

1. La Regione, al fine dello svolgimento di attività di studio e promozione del sistema logistico integrato del nord ovest d'Italia, partecipa, anche tramite la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE s.p.a., alla Fondazione SLALA, costituita mediante la trasformazione della società SLALA s.r.l. utilizzando le risorse già impiegate per la partecipazione al capitale della società.
2. La legge regionale 8 maggio 1985, n. 40 (Interventi regionali per favorire l'integrazione e lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali di trasporto) è abrogata.

Articolo 34

(Riorganizzazione Sviluppo Genova S.p.A.)

1. Al fine della partecipazione totalmente pubblica al capitale sociale della Sviluppo Genova S.p.A. e a parziale modifica degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 10 settembre 1996, n. 39 (Partecipazione

della Regione alla Società per Azioni per le aree del Ponente genovese) la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 e dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale), è autorizzata a compiere gli adempimenti conseguenti attraverso l'acquisizione, da parte di F.I.L.S.E. S.p.A., per conto di Regione, di una ulteriore quota di partecipazione, nonché a trasferire a F.I.L.S.E. S.p.A. le azioni già detenute dalla Regione in Sviluppo Genova S.p.A..

2. La Giunta regionale, in osservanza delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo, è autorizzata ad approvare specifici indirizzi e direttive programmatiche cui la F.I.L.S.E. S.p.A. si dovrà attenere nella gestione della società, nonché la relativa convenzione da sottoscrivere con F.I.L.S.E. S.p.A..
3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della F.I.L.S.E. S.p.A. fino a euro 715.000,00 in caso di aumento di capitale della stessa, utilizzando le risorse residue destinate all'acquisizione di partecipazioni societarie nell'ambito del Fondo Investimenti Regionali.

Articolo 35

(Partecipazioni alla Società Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente I.P.L.A. S.p.A.)

1. La Regione, tramite la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A., partecipa alla Società Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente I.P.L.A. S.p.A., acquisendo azioni fino al 15 per cento del capitale sociale, anche utilizzando le risorse all'uopo destinate nell'ambito del Fondo Investimenti Regionali.

Articolo 36

(Modifica alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica))

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 17/1985 la parola "2458" è sostituita dalla parola "2449".
2. All'articolo 2, comma 2, della l.r. 17/1985, le parole "dal Presidente della Giunta regionale o altro membro della Giunta nonché" sono soppresse.
3. All'articolo 2, comma 3, della l.r. 17/1985, le parole "tra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri o comunque tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa" sono sostituite dalle parole "secondo le vigenti disposizioni in materia".
4. L'articolo 3 della l.r. 17/1985 è abrogato.

Articolo 37

(Modifica alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FILSE S.p.A.))

1. All'articolo 10, comma 1, della l.r. 48/1973 la parola "2458" è sostituita dalla parola "2449".
2. All'articolo 10 della l.r. 48/1973, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione nomina la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società nei limiti della partecipazione al capitale sociale. La Regione può nominare un numero di amministratori inferiore alla propria partecipazione al capitale, comunque non inferiore a quattro, per consentire una rappresentanza degli altri enti pubblici territoriali soci."

Articolo 38

(Esercizio del controllo analogo)

1. La Giunta regionale approva specifici indirizzi e direttive programmatiche cui la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FILSE S.p.A. si attiene nella gestione delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del Codice civile, nonché delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa partecipate, operanti in specifici settori di interesse regionale.
2. Al fine di garantire, sulle società di cui al comma 1, l'esercizio da parte della Regione, tramite FILSE S.p.A., di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi la Giunta regionale approva uno

schema di convenzione da stipularsi con FILSE S.p.A. in riferimento ad ogni società.

3. Nelle società di cui al comma 1, a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previe intese tra i soci, fatte salve specifiche norme di settore.
4. La Regione può affidare incarichi direttamente, tramite convenzione anche di durata pluriennale, alle società di cui al comma 1, soggette a controllo analogo da parte di Regione, ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi alle società di cui al comma 1.

Articolo 39

(Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))

1. All'articolo 5, comma 1, della l.r. 2/2007 le parole da "L'articolazione operativa" a "di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "L'articolazione operativa del Programma triennale è demandata ad appositi atti della Giunta regionale."
2. L'articolo 6 della l. r. 2/2007 è abrogato.
3. All'articolo 21, comma 3, lettera a) della l.r. 2/2007, le parole "e per la definizione del Piano operativo annuale, di cui all'articolo 6" sono soppresse.
4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), della l.r. 2/2007, le parole "nel Piano annuale d'attività" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti operativi della Giunta regionale di attuazione del Programma triennale di cui all'articolo 5".
5. All'articolo 36, comma 1, della l.r. n. 2/2007 le parole "di cui al regolamento CE 69/2001 e successive integrazioni e modificazioni" sono sostituite dalle parole "di cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006".

Articolo 40

(Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))

1. All'articolo 3, comma 3, della l.r. 42/2006 dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i bis) Centro regionale per la ricerca e l'innovazione."
2. All'articolo 8, comma 2, lettera b), numero 3, della l.r. 42/2006, dopo le parole "Agenzia In Liguria" sono inserite le seguenti: ", Centro regionale per la ricerca e l'innovazione."

Articolo 41

(Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))

1. Negli articoli 3, 5, 8, 17 e 20 della l.r. 28/1994 le parole "Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "revisore dei conti".
2. La rubrica del Titolo III della l.r. 28/1994 è sostituita dalla seguente: "Revisore dei conti".
3. Gli articoli 11, 12, 13 e 15 della l.r. 28/1994 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 11

(Composizione)

1. Per ciascun ente strumentale è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell'incarico di revisore dei diversi enti strumentali, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dal-

l'articolo 2399 del Codice Civile.

4. Sono fatte salve le disposizioni statali sui revisori dei conti degli Enti Parco.

Articolo 12 (Funzionamento)

1. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale.
2. Il revisore dei conti può essere revocato per giusta causa e può rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all'organo esecutivo dell'ente strumentale, nonché alla Giunta.

Articolo 13 (Compiti)

1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente strumentale valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.
2. In particolare:
 - a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;
 - b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
 - c) redige la relazione al conto consuntivo;
 - d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
3. Il revisore dei conti comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 2 all'organo esecutivo dell'ente strumentale e alla Giunta regionale.
4. Il revisore dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti può procedere in ogni momento ad attività di ispezione e ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'ente strumentale.

Articolo 15 (Compenso per il revisore dei conti)

1. Il compenso spettante per l'attività svolta dal revisore dei conti è determinato in relazione all'ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell'ente.
 2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste dal bilancio rispettivamente oltre i 25 milioni di euro, da 10 a 25 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro.
 3. In relazione all'appartenenza dell'ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a euro 6.200, 5.200 e 4.200. L'indennità lorda è maggiorata dell'IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti.
 4. I compensi di cui al comma 3 sono maggiorati del 20 per cento per i revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette).
 5. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni.”.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di revisori dei conti dei diversi enti regionali.

Articolo 42
(Revisore unico dei conti)

1. La Giunta regionale è autorizzata a modificare gli statuti degli enti ove partecipa, al fine della riduzione ad una unità del numero dei revisori dei conti.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di revisore dei conti dei diversi enti regionali.

Articolo 43
(Modifica all'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e successive modificazioni)

1. Il comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 18/1999 e sue successive modificazioni è così sostituito:
"5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati almeno per l'80 per cento al finanziamento degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo nonché alla tutela delle risorse idriche in attuazione dei programmi triennali."

Articolo 44
(Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale)

1. Nelle more della operatività dei distretti idrografici, di cui al Titolo II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in conformità all'articolo 117, comma 3 della Costituzione, la Regione assicura, ai fini della tutela del territorio e delle collettività interessate, la continuità nell'esercizio delle funzioni già svolte dalle autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), nel rispetto dei provvedimenti, anche legislativi, già assunti in base alla normativa previgente.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, l'Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all'articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e l'Autorità di bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra, istituita, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), con Protocollo d'intesa con la Regione Toscana approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 4 febbraio 1997 n. 10, proseguono nello svolgimento delle funzioni già esercitate. Per l'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra tale continuità è definita d'intesa con la Regione Toscana.

Articolo 45
(Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Al comma 15 dell'articolo 97 della l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola "Provincia" è aggiunto il seguente alinea: "L'efficacia delle modifiche od integrazioni è subordinata all'espressione, da parte della Sezione competente del CTR per il territorio, nel termine di sessanta giorni, di un parere in merito alla conformità con gli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell'Autorità di bacino, secondo indirizzi e modalità stabilite dal Comitato Istituzionale. Il Comitato Istituzionale può, altresì, stabilire criteri ed indirizzi procedurali nel caso di modifiche o integrazioni che interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati."; dopo la parola "Ufficiale" sono aggiunte le seguenti parole: "e comunicato alla Sezione competente del CTR per il territorio secondo le indicazioni del Comitato Istituzionale".
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 97 della l.r. 18/1999 è inserito il seguente comma:
"15 bis. Gli atti relativi a modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono nulli nel caso di non conformità ad indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell'Autorità di bacino."

Articolo 46
(Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)

1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale).
2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel d.lgs. 152/2006 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del citato d.lgs. 152/2006, che:
 - a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;
 - b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia.
4. Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia, la Regione effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 1.

Articolo 47
(Copertura spese)

1. La copertura per le spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2008.

Articolo 48
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
28 APRILE 2008 N. 10

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 88 in data 27 novembre 2007;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 novembre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 317;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 40, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 28 novembre 2007;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nel testo riformulato nella seduta del 2 aprile 2008;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 23 aprile 2008;
- f) la legge regionale entra in vigore il 29 aprile 2008.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Cons. Benvenuti Ubaldo)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con il presente disegno di legge, sottoposto alla Vostra attenzione, l'Assemblea legislativa è chiamata a valutare disposizioni normative che rivestono il carattere di "legge collegata" alla legge finanziaria regionale per l'anno 2008, allo scopo di disporre modifiche ed integrazioni alle leggi regionali di spesa vigenti al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, così come prevede l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).

Ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento interno, poi, la legge collegata è assegnata alla Commissione competente per materia, è esaminata nell'ambito della sessione di bilancio ed è approvata immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio.

In riferimento ai contenuti propri di tale atto normativo, si evidenziano le finalità principali perseguite, quali l'adozione di disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa di personale, l'attuazione di norme per la stabilizzazione del personale precario, l'esecuzione di principi per il raggiungimento degli obiettivi annui di contenimento della spesa pubblica e, in ultimo, l'adozione di disposizioni diverse recanti modifiche a leggi vigenti per consentire parziali adeguamenti di discipline di settore o la semplificazione di procedimenti amministrativi.

Riguardo alle disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa del personale, il Titolo I della legge, originariamente, conteneva tre articoli, recanti rispettivamente:

- trattamento di trasferta del personale, al fine di conseguire un risparmio in riferimento agli oneri a carico dell'amministrazione in materia di spesa per il personale inviato in trasferta, sia in Italia che all'estero;
- modifica all'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007), allo scopo di rendere, per il personale regionale, il trattamento economico in questione omogeneo ad altre analoghe voci retributive;
- assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, con l'intento di concorrere al raggiungimento degli obiettivi annui di contenimento della spesa pubblica, modulando gli incrementi del costo di personale attraverso la possibilità di assumere i vincitori di concorsi pubblici anche non contestualmente e con qualunque decorrenza nel periodo compreso tra la data di approvazione delle graduatorie ed il termine di scadenza delle stesse.

Il Titolo II, inizialmente, prevedeva disposizioni diverse suddivise in quattro articoli, recanti, tra le altre, norme per l'adozione di documenti contabili da parte di enti regionali e proroghe di termini per la riserva di posti nei concorsi pubblici a favore dei lavoratori socialmente utili.

In sede di I Commissione, competente per l'esame di merito, dopo l'audizione dei rappresentanti delle

organizzazioni sindacali, sono stati approvati numerosi emendamenti. Questi riguardano, in particolar modo, disposizioni in materia di personale, dirigente e non, della Regione Liguria e, più in generale, norme in materia di pubblico impiego che, affrontando problematiche inerenti le politiche del mercato del lavoro, si pongono come obiettivo la riduzione dell'area del precariato, sul solco già indicato, negli ultimi anni, dalle leggi finanziarie nazionali e da diverse leggi regionali. Vengono, perciò, previste apposite procedure di progressiva stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato, nell'ente Regione, negli enti strumentali regionali, nelle Aziende sanitarie e negli enti equiparati. Vengono, inoltre, fatte proprie, con opportuni adeguamenti, le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria statale 2008 che ha disposto in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo, introducendo deroghe per quanto riguarda le tipologie di rapporti di lavoro di carattere fiduciario riguardante gli organi di direzione politica della Regione o tipologie contrattuali riguardanti figure professionali specialistiche, quali i giornalisti addetti agli uffici stampa della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

Un contributo sul fronte del contenimento della spesa pubblica è riscontrabile in una serie di articoli i quali, determinando una diminuzione del numero dei componenti di Comitati regionali a vario titolo esistenti, oltre a fornire una risposta all'inderogabile esigenza di semplificazione dell'attività amministrativa e di economicità della stessa, con la previsione della gratuità dei Comitati in questione, concorrono in modo significativo al contenimento dei cosiddetti "costi della politica".

Da sottolineare, poi, l'articolo 20 che introduce una norma che, andando ad integrare il contratto di servizio stipulato dalla Regione con il soggetto gestore, intende consentire il potenziamento e l'ammodernamento del servizio ferroviario regionale. A questo proposito viene prevista la concessione, al soggetto gestore del servizio, di beni aventi natura di patrimonio regionale indisponibile, senza corrispettivo di canone, ma con l'assunzione di tutti gli oneri per la loro gestione e conservazione.

Di notevole importanza è, ancora, la disposizione introdotta dall'articolo 28 che si prefigge lo scopo di garantire l'efficacia della spesa in conto capitale, attraverso l'introduzione nell'ordinamento regionale della normativa relativa al "definanziamento automatico" dei progetti finanziati con impegni di spesa regionale oltre all'introduzione di una serie di misure di razionalizzazione della massa dei finanziamenti in corso, atte a rendere più celere la spesa nei casi in cui sia possibile o a recuperare i contributi concessi ma non spesi.

Concludo questa relazione auspicando che il presente disegno di legge, già approvato a maggioranza dalla I Commissione, sia suffragato anche da parte dell'Assemblea legislativa regionale ad ampia maggioranza di voti, allo scopo di consentire l'adozione, nei tempi stabiliti per la sessione di bilancio, di una normativa collegata alla legge finanziaria regionale, volta ad ottenere la razionalizzazione di numerosi interventi da parte della Regione, realizzando, inoltre, notevoli risparmi con un conseguente virtuoso contenimento della spesa pubblica.

Relazione di minoranza (Consigliere Marcenaro Matteo)

Le norme presentate dal suddetto disegno di legge sono da considerarsi non adeguate, soprattutto per ciò che riguarda i rapporti relativi al personale.

Relazione di minoranza (Consigliere Plinio Vincenzo)

Le misure in materia economico-finanziaria previste nel presente provvedimento non soltanto risultano limitate e riduttive ma anche assolutamente inadeguate a sostenere le categorie economico-produttive della nostra Regione ed a garantire validi servizi ai cittadini liguri oltretutto alla razionalizzazione della spesa".

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007 n. 8;

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 è pubblicata nel B.U. 29 giugno 1994, n. 14.

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;*

Note all'articolo 6

- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.;*
- *La legge 24 dicembre 2007 n. 244 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.;*
- *La legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1;*
- *La legge 17 maggio 1999 n. 144 è pubblicata nella G.U. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.;*
- *La legge regionale 11 marzo 2004 n. 3 è pubblicata nel B.U. 17 marzo 2004 n. 2;*
- *La legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006 n. 13;*

Note all'articolo 11

- *Il decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998, n. 5;*
- *La legge 24 giugno 1997 n. 196 è pubblicata nella G.U. 4 luglio 1997, n. 154, S.O..*

Nota all'articolo 11

- *La legge 27 dicembre 2006 n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O..*

Note all'articolo 15

- *La legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008 n. 1;*
- *La legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 è pubblicata nel B.U. 17 marzo 1982, n. 11 - suppl.;*
- *La legge regionale 6 giugno 1989 n. 14 è pubblicata nel B.U. 21 giugno 1989, n. 8*
- *La legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992, n. 10.*

Nota all'articolo 16

- *La legge regionale 29 maggio 2007 n. 21 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007 n. 11;*

Note all'articolo 17

- *La legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 è pubblicata nel B.U. 5 dicembre 2001 n. 12;*

Nota all'articolo 18

- *La legge regionale 21 febbraio 2005 n. 5 è pubblicata nel B.U. 9 marzo 2005 n. 3;*

Nota all'articolo 19

- *La legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 è pubblicata nel B.U. 19 febbraio 1997, n. 3;*

Nota all'articolo 20

- *La legge regionale 16 novembre 2004 n. 20 è pubblicata nel B.U. 1° dicembre 2004 n. 11;*

Note all'articolo 23

- *La legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006 n. 9;*
- *La legge 30 ottobre 1986 n. 738 è pubblicata nella G.U. 6 novembre 1986, n. 258.*

Nota all'articolo 24

- *La legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006 n. 16;*

Nota all'articolo 25

- *La legge regionale 24 luglio 2001 n. 22 è pubblicata nel B.U. 1° agosto 2001 n. 7;*

Nota all'articolo 26

- *La legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 è pubblicata nel B.U. 27 febbraio 2002 n. 3;*

Nota all'articolo 27

- *La legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 è pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993, n. 24;*

Note all'articolo 28

- *Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.;*
- *La legge 14 febbraio 2003 n. 30 è pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003, n. 47.*

Nota all'articolo 29

- *La legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006 n. 14;*

Nota all'articolo 30

- *La legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 è pubblicata nel B.U. 5 dicembre 1979, n. 49;*

Note all'articolo 31

- *La legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003 n. 8;*
- *La legge regionale 3 aprile 2007 n. 15 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007 n. 8;*
- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.*

Nota all'articolo 33

- *La legge regionale 8 maggio 1985 n. 40 è pubblicata nel B.U. 29 maggio 1985, n. 22;*

Note all'articolo 34

- *La legge regionale 10 settembre 1996 n. 39 è pubblicata nel B.U. 25 settembre 1996 n. 19;*
- *La legge regionale 21 gennaio 1998 n. 3 è pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1998 n. 3;*

Nota all'articolo 36

- *La legge regionale 9 aprile 1985 n. 17 è pubblicata nel B.U. 8 maggio 1985, n. 19 – S.O.);*

Nota all'articolo 37

- *La legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1973, n. 47 – S.O.;*

Note all'articolo 39

- *La legge regionale 16 gennaio 2007 n. 2 è pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2007 n. 2;*
- *Il regolamento CE 15 dicembre 2006 n. 1998 è pubblicato nella G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006;*

Nota all'articolo 40

- *La legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006 n. 19;*

Note all'articolo 41

- *La legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994, n. 15;*
- *Il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 è pubblicato nella G.U. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.;*
- *La legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5 - suppl. ord.;*
- *La legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1978, n. 2;*

Nota all'articolo 43

- *La legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999 n. 10;*

Note all'articolo 44

- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.;*
- *La legge 18 maggio 1989 n. 183 è pubblicato nella G.U. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.;*
- *La legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 è pubblicato nel B.U. 10 febbraio 1993, n. 5;*

Note all'articolo 46

- *Il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 è pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O..*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento e Gestione Risorse Umane

REGOLAMENTO REGIONALE 9 APRILE 2008 N. 2

Modifiche al regolamento regionale 20 ottobre 2005 n. 1 (regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;
Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 3 marzo 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 28 marzo 2008

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 2)

Al comma 2, dell'articolo 2 del regolamento regionale 20 ottobre 2005 n. 1 (regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)).

1. le parole "atto pubblico redatto da notaio" sono sostituite dalle parole "atto scritto".
2. la lettera a), del comma 5, dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"a) atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell'atto scritto"

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 9 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ORDINANZA DEL TAR PER LA LIGURIA 15.11.2007 N. 106

Ordinanza emessa sul ricorso proposto dalla Società Almirall s.p.a. c/Regione Liguria ed altri.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo n. 87)

REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 192 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società Almirall Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bormioli, Diego Vaiano, Paolo Vaiano, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;

contro

Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Baroli, Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso Barbara Baroli in Genova, via Fieschi 15;

nei confronti di

Sandoz Spa;

e con l'intervento di

Associazione Assoutenti Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Casano, con domicilio eletto presso Michele Casano in Genova, via Palestro 2/3;

**per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,**

con il ricorso principale: della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria del 29 dicembre 2006 n. 1666, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali n. 928 del 10.08.2006; della nota della Regione Liguria - dipartimento salute e servizi sociali n. 128869/2673 del 25.09.2006; della nota della Regione Liguria - dipartimento salute e servizi sociali n. 13523/320 del 26.01.2007; della nota della Regione Liguria - dipartimento salute e servizi sociali n. 177112/413 del 02.02.2007;

con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 18.05.2007: della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 379 del 13.4.2007 recante "adempimenti attuativi dell'art. 13 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 15".

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Liguria;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31/10/2007 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio la società odierna ricorrente, in qualità di azienda farmaceutica, impugnava la deliberazione di Giunta regionale di cui in epigrafe, la quale, al fine di contenere la spesa sanitaria complessiva, individuava una categoria terapeutica omogenea (quella degli inibitori di pompa protonica), in ordine alla quale, sul presupposto della sostanziale equipollenza tra i farmaci appartenenti a tale categoria, la spesa addebitabile a carico del servizio sanitario regionale sia limitata al costo del farmaco c.d. generico.

All'atto impugnato si muovevano diverse censure, concernenti sia la violazione della normativa statale in materia nonché dei parametri costituzionali ad essa collegati, nonché diversi profili di eccesso di potere.

La Regione Liguria, costituitasi in giudizio, chiedeva la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.

Con ordinanza cautelare datata 8/3/2007 questo Tribunale amministrativo regionale disponeva la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, in specie sotto il dedotto profilo della insufficienza istruttoria effettuata dall'amministrazione regionale in merito alla effettiva equivalenza (e quindi alla ragionevole sostituibilità) del farmaco generico per cui è causa con i restanti farmaci presenti nella relativa categoria terapeutica.

Successivamente la Regione approvava l'art. 6 l.r. 3/4/2007 n. 15 a tenore del quale "Ai sensi dell'arti-

colo 6 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente agli interventi per il contenimento della spesa farmaceutica, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è posto a carico del Servizio Sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale può altresì derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i medesimi effetti economici: quindi, adottava la delibera applicativa di tale norma, oggetto dei motivi aggiunti di cui in epigrafe.

Avverso tale ultimo atto venivano proposti motivi aggiunti con cui, oltre a ribadire le censure già formulate in sede di gravame principale, venivano dedotti vizi specifici avverso la delibera di attuazione nonché avverso la legittimità, anche costituzionale, del sistema derivante dalla norma regionale.

Si pronunciava nuovamente in sede cautelare questo Colegio: dapprima con ordinanza collegiale datata 14\6\2007 veniva disposta l'acquisizione presso l'Agenzia italiana del farmaco, dell'atto con cui la commissione consultiva tecnico scientifica in data 20\2\2007 avrebbe espresso parere favorevole in ordine all'applicazione delle condizioni di cui all'art. 6 d.l. 347\2001, con sospensione interinale dell'esecuzione del provvedimento attuativo, impugnato con i motivi aggiunti, nella parte in cui (sub 1. a. 2. del dispositivo) imponeva il trattamento terapeutico del farmaco col prezzo più basso per quattro settimane senza possibile alternativa in caso di necessità evidenziata dal medico curante in relazione alle peculiarità del singolo paziente; quindi con ordinanza datata 12\7\2007 veniva confermata la sospensione cautelare della delibera in parte qua, respinta la restante parte della domanda cautelare nonché fissata udienza di discussione del merito.

Alla pubblica udienza del 31\10\2007 la causa passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 l.r. Liguria n. 15 del 2007.

La rilevanza emerge in relazione ad entrambe le impugnazioni proposte, con il ricorso principale ed i motivi aggiunti: sotto quest'ultimo profilo in quanto è impugnato l'atto applicativo della stessa norma di legge regionale in contestazione, con la conseguenza evidente che, in caso di ritenuta fondatezza della questione, ne deriverebbero effetti immediati e diretti sull'atto applicativo, gravato dai motivi aggiunti, che verrebbe a perdere il proprio parametro normativo di riferimento; sotto il primo profilo in quanto, a fronte dell'eventuale venir meno della legge regionale e del suo atto applicativo, permarrrebbe l'interesse alla decisione del gravame in merito all'impugnativa della delibera originaria, impugnata con il ricorso introduttivo, la quale riprenderebbe effetto, non essendo stata annullata ma unicamente sospesa negli effetti con la prima ordinanza cautelare adottata da questa stessa sezione (la n. 93\2007).

La non manifesta infondatezza emerge sotto diversi profili, in ordine ai quali si rende necessario l'intervento chiarificatore del Giudice delle leggi: occorre infatti verificare, anche in considerazione della novità della materia, la compatibilità del sistema disegnato dal legislatore regionale ligure, e dei relativi effetti concreti sulla singola fattispecie in esame, con diversi parametri costituzionali, in specie a fronte dell'ulteriore intrecciarsi di competenze legislative e nazionale in ambiti di rilevante impatto sui diritti fondamentali, quale quello alla salute, nonché al fine di verificare il rapporto ed il bilanciamento costituzionalmente compatibile fra la normativa posta a tutela di tali diritti e quella posta a garanzia dell'integrità delle pubbliche finanze.

L'individuazione dei suddetti profili impone un breve riassunto del quadro normativo su cui è intervenuta la norma regionale contestata.

In via generale, è noto come ai sensi del novellato art. 117 Cost. rientri nella competenza esclusiva statale (comma 2 lett m) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ed in quella concorrente fra Stato e Regioni la materia della tutela della salute.

In proposito, la riforma costituzionale del 2001 ha confermato la necessità di garantire in termini di principio, a livello sia statale che regionale, la tutela di diritti fondamentali: se infatti non pare potersi

sensatamente negare che il diritto alla salute rientri a pieno titolo fra i diritti civili e sociali la cui prestazione va garantita in termini di essenzialità, la relativa tutela è affidata contestualmente allo Stato ed alle Regioni, secondo il noto schema per cui il primo detta i principi fondamentali e le seconde le norme di attuazione in ambito sanitario.

Invero, sul versante legislativo va evidenziato come la sanità spesso sia stata (e continui ad essere) uno dei terreni privilegiati di sperimentazione della nuova frontiera dei diritti e dell'eguaglianza, risultando tale settore il più esposto al confronto fra pubblico e privato nonché tra diversi livelli istituzionali. Nel sistema costituzionale ante riforma del 2001 la materia assistenza ed organizzazione sanitaria rientrava già nelle competenze legislative concorrenti delle Regioni, ed a ciò ha corrisposto un decentramento delle funzioni amministrative tra i più rilevanti nell'ambito del primo regionalismo. Peraltro, presumibilmente già nell'ottica del rispetto dei livelli essenziali in tema di diritti fondamentali, l'esito di questo non sempre certo equilibrio tra livelli e responsabilità istituzionali è stato di netta subordinazione dell'autonomia regionale alle ragioni dell'uniformità; tuttavia, il nuovo quadro di riparto costituzionale, se per un verso impone espressamente il rispetto dei diritti civili e sociali da garantire uniformemente, per un altro individua una soglia la quale, pur se affidata a termini qualificativi mobili (livelli essenziali), evidenzia la necessità di selezionare, nell'ambito degli interventi (in tema di salute, per quanto di interesse nella specie) i profili indisponibili per le politiche operative locali.

Invero, proprio i profili di possibile incertezza derivanti dall'utilizzo di un parametro mobile, se per un verso lasciano ragionevole spazio alla discrezionalità del legislatore statale e regionale, per un altro verso rendono evidente l'esigenza di individuare a livello interpretativo costituzionale, se non dei veri e propri paletti, quantomeno dei criteri di indirizzo ermeneutico.

In tale contesto va inserita ed esaminata la disciplina nazionale, rilevante nel caso de quo e che in linea generale ha accompagnato e seguito la riforma costituzionale del 2001.

Al riguardo, in primo luogo va richiamato l'art. 6 d.l. 347/2001, disposizione invocata dalla Regione in termini di motivazione di diritto nella norma - provvedimento oggetto della questione.

In linea generale, con l'art. 6 cit., per un verso, viene deferita ad un successivo dPCM la definizione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e, per un altro verso, viene rimessa ad un provvedimento della Commissione unica del farmaco l'individuazione dei farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità.

Più in particolare, poi, lo stesso art. 6 prevede che la totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 (cioè di carattere non essenziale) è disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.

Peraltro, sotto il versante generale sono intervenuti rispettivamente il dPCM 29/11/2001, recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza in cui rientra anche quella farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali per la fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A, e il decreto del CUF datato 4/12/2001 (peraltro abrogato espressamente dall'art. 5 del d.m. 27-9-2002 recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della L. 8 agosto 2002, n. 178).

Sotto il versante particolare, il meccanismo di cui all'art. 6 comma 2 risulta in parte superato in base al successivo art. 48 dl. 269/2003. Tale norma, nel dettare un tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica e "fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, istituisce (con effetto dal 1° gennaio 2004 ed al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica oltre che di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo) l'Agenzia Italiana del Farmaco. Tra i compiti di tale organismo (dettati al comma 5) viene individuato espressamente (lett c) quello di "provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica".

La successiva lett f) attribuisce l'ulteriore compito di "procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1 ... a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre

1996, n. 662. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni”.

Successivamente, ai sensi dell'art. 1 comma 796 lett l) l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in caso di superamento del tetto di spesa indicato “le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA”.

A fronte di tale quadro normativo nazionale si inserisce la disposizione regionale in questione, a tenore della quale “Ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente agli interventi per il contenimento della spesa farmaceutica, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è posto a carico del Servizio Sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale può altresì derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i medesimi effetti economici”.

Invero, e fatta salva la successiva analisi della ulteriore parte finale che consente la deroga in via amministrativa, la norma pare scindibile in due parti: la prima, che costituisce la motivazione di diritto (art. 6 d.l. 347 cit.) e di fatto (parere della commissione Aifa) della successiva statuizione; la seconda che detta la previsione dispositiva, cioè in termini di drafting la vera e propria norma.

Trattandosi di norma di rango legislativo l'analisi viene svolta al fine di verificarne la rispondenza ai parametri costituzionali di riferimento, in cui la normativa nazionale suddetta assume rilievo ai sensi dell'art. 117 lett m nonché quale principio fondamentale di tutela della salute. Peraltro, l'aparte motiva assume rilievo anche al fine di valutare la ragionevolezza della scelta dispositiva.

Prendendo quindi le mosse dalla parte motiva, la norma regionale pare contrastante rispetto alla disciplina nazionale invocata (art. 6 l. 347/2001), espressione della determinazione dei cc.dd. LEA, nella parte in cui consente il meccanismo di cui al comma 2 unicamente per i farmaci non essenziali, tra i quali non rientrerebbero quelli di fascia A e quindi anche gli IPP in oggetto. La regione fonda l'applicabilità del meccanismo normativo invocato in base alla ritenuta esclusione dell'essenzialità dei farmaci in questione, statuita dall'organo competente (l'AIFA) con l'atto richiamato nella parte motiva della norma provvedimento in questione.

Peraltro, anche volendo prescindere dalla circostanza emersa in sede istruttoria e di discussione orale per cui la Regione non era in possesso di tale atto e non ne conosceva pertanto il contenuto al momento dell'approvazione della norma in questione, dall'analisi di quanto poi acquisito in sede istruttoria emerge come l'atto invocato nella norma regionale assuma valore unicamente procedimentale e prodromico rispetto al necessario atto conclusivo del procedimento e rilevante nei termini auspicati. Pertanto, alla data di entrata in vigore dell'adozione della norma in questione non era ancora intervenuto il provvedimento che la stessa regione riteneva necessario, essendo intervenuto un mero parere, atto endoprocedimentale e prodromico rispetto a quello successivo.

Incidentalmente, a conferma della non manifesta infondatezza delle censure di costituzionalità dedotte, va evidenziato l'ulteriore errore in cui è caduta l'amministrazione regionale allorquando, dopo aver finalmente preso cognizione di tale atto (in epoca successiva all'approvazione della norma), ha ritenuto di poter trarre l'indicazione sulla certezza della equivalenza tra i farmaci estrapolando l'ultima frase in fondo alla pagina 6 della parte motiva del parere “ferma restando la certezza della sovrapposibilità dei farmaci appartenenti a tale categoria”; infatti, l'attenta lettura del parere, che infatti non era conosciuto dalla Regione nel suo contenuto all'epoca dell'adozione della norma in questione, evidenzia come la commissione, oltre a richiamare la norma corretta di cui all'art. 48 cit. (e non l'art. 6 invocato dalla

Regione) si è limitata in tale passaggio a richiamare la necessità di tale presupposto. Tale attenta lettura avrebbe consentito di verificare come la stessa commissione Aifa, oltre a richiamare la norma corretta, avesse (capoverso successivo) evidenziato il necessario recepimento in atto del direttore generale dell'Aifa.

Peraltro, anche volendo prescindere dai richiami contenuti nella parte motivazionale della norma, la stessa non appare compatibile con i parametri legislativi nazionali che, sul punto, assumono evidente rilievo in termini di determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, per cui l'esclusione dalla piena rimborsabilità presuppone una valutazione dell'Aifa avente carattere di provvedimento efficace adottato dall'organo competente e che nel caso di specie è intervenuto in epoca successiva all'approvazione della norma regionale e con una precisazione di necessaria uniformità a livello nazionale.

A quest'ultimo proposito pertanto appare non manifestamente infondata altresì la questione di legittimità costituzionale della norma regionale per violazione del principio di eguaglianza, in specie rispetto ad un diritto fondamentale quale quello alla salute. Infatti, in termini ragionevolmente conformi alla necessaria garanzia di uniformità nazionale dei suddetti livelli essenziali, il provvedimento dell'AIFA datato 19\4\2007 approva l'allineamento del prezzo di rimborso dei farmaci in oggetto reputando necessario tuttavia assicurare sull'intero territorio nazionale la unitarietà prescrittiva e la disponibilità a carico del SSN della categoria omogenea degli inibitori di pompa.

Passando all'analisi della terza parte della disposizione in questione, appare altresì non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, per violazione dei parametri costituzionali di ragionevolezza eguaglianza e tutela della salute ex artt. 3 e 32 Cost., laddove genericamente attribuisce una delega in bianco agli organi amministrativi per la deroga alla disposizione, senza l'individuazione di alcun criterio o parametro per l'esercizio di tale potere di deroga. A conferma dei consistenti dubbi sulla costituzionalità di tale disposto, con l'ulteriore inciso finale il legislatore regionale contraddittoriamente attribuisce analogo potere ad un organo politico a fronte di atti nazionali o regionali solo genericamente individuati.

La non manifesta infondatezza della violazione dei parametri costituzionali di ragionevolezza e eguaglianza emerge altresì dalla natura di legge provvedimento della norma regionale in questione, essendo la stessa produttiva di effetti nei confronti di destinatari chiaramente individuabili, aziende farmaceutiche ricorrenti e pazienti che necessitano di tale farmaco, con la conseguenza che si impone uno scrutinio rigoroso di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio, anche territoriale, oltre che in termini di ragionevolezza, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte e secondo la costante opinione della stessa Consulta (cfr. ad es. sentenze nn. 2 del 1997, 492 del 1995 e n. 143 del 1989).

Infine, occorre sottoporre al vaglio di costituzionalità l'ulteriore questione concernente la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la norma provvedimento risulta approvata dalla Regione all'evidente fine di riproporre in via legislativa un atto amministrativo i cui effetti risultano essere stati sospesi in via cautelare nella naturale sede giurisdizionale. In proposito, occorre verificare l'applicabilità del limite già individuato dalla stessa Corte Costituzionale, a tenore del quale è ammissibile la legificazione anche a livello regionale di scelte che di regola sono compiute dall'amministrazione attiva, purché ciò avvenga entro certi limiti, come quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, nell'ipotesi quale quella di specie in cui la legge provvedimento viene direttamente a vanificare la tutela cautelare assicurata dal giudice competente rispetto a provvedimenti amministrativi che confluiscono nella legge - provvedimento (cfr. ad es. sentenze sopra già citate, n. 495\1992 nonché n. 346\1991).

In proposito, gli evidenti rischi di elusione della tutela assicurata in termini di principio fondamentale dalle norme costituzionali sopra evocate si accompagnano alla constatazione di un sempre maggior ricorso alle cc.dd. leggi regionali provvedimento in pendenza di giudizi ed al fine di superare provvedimenti giurisdizionali, che hanno posto anche profili problematici a livello sopranazionale (cfr. ad es. l.r. Liguria 31\10\2006 n. 36, oggetto di espressa sospensione ai sensi dell'art. 4 d.l. 27\12\2006 n. 297 in adempimento di ordinanza del Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee).

Conclusivamente il Collegio, sulla base degli argomenti sopra esposti solleva d'ufficio questione di costituzionalità, dell'art. 13 l.r. 15\2007 in relazione ai profili così riassunti: violazione degli artt. 117 comma 2 lett m) e comma 3, nella parte in cui non è conforme alle norme nazionali di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei principi fondamentali in tema di tutela della salute; violazione degli artt. 3 e 32 nella parte in cui comporta una disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, irra-

gionevolmente si fonda su di una norma nazionale in parte superata e non applicabile nella specie nonché su di un atto endoprocedimentale oltretutto travisato nel suo (peraltro non conosciuto all'epoca di approvazione della stessa norma regionale) contenuto, ed altresì nella parte in cui irragionevolmente prevede una delega in bianco per l'eventuale deroga al proprio disposto in capo agli organi amministrativi senza alcun criterio per l'esercizio della deroga stessa; violazione degli artt. 24 e 113 Cost. nella parte in cui in cui la legge provvedimento viene direttamente a vanificare la tutela cautelare assicurata dal giudice competente rispetto ai provvedimenti amministrativi impugnati e che confluiscono nella stessa legge - provvedimento.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere sospesa ogni decisione sulla predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulla spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13 l.r. 34/2007 n. 15 in relazione agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117 della Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo i giudizi in corso.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31/10/2007 con l'intervento dei signori:

PRESIDENTE FF
Oreste Mario Caputo

CONSIGLIERE, ESTENSORE
Davide Ponte

REFERENDARIO
Pierpaolo Grauso